

**PIANO TRIENNALE INTEGRATO
PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
E
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Triennio 2026 – 2028**

**Consiglio Provinciale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro di
Varese**

Redatto dal rag. Armando Giusto

***(Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Amministrativa)***

Adottato con Delibera n. 008/2026 del Consiglio in data 19/01/2026

Sommario:

Premessa

Sezione 1 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 1 – Funzioni ed obiettivi

Art. 2 – Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Art. 3 – Quadro normativo

Art. 4 – Soggetti coinvolti

Art. 5 – Attribuzioni e compiti del RPCT

Art. 7 – Il processo di gestione del rischio

7.1 L'analisi del contesto esterno ed interno

7.2 La mappatura dei processi e l'individuazione delle aree di rischio

7.3 La valutazione del rischio

7.4 Le misure del trattamento del rischio

Art. 8 – Formazione in tema di anticorruzione

Art. 9 – Codice di comportamento

Art. 10 – Altre iniziative

Art. 11 – Stesura e monitoraggio PTPCT

Sezione 2 – TRASPARENZA

Art. 1 – Ambito applicativo

Art. 2 – Soggetti

Art. 3 – Principali strumenti di trasparenza

ALLEGATO 1: Tabella mappatura dei processi – valutazione rischi - misure

Premessa

La stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro per il triennio 2026–2028 avviene in continuità con quanto già previsto e contenuto nel Piano 2025 –2027 e si inserisce in un contesto che vede le attività del Consiglio Provinciale interessate dall’insediamento nel mese di novembre 2025 del nuovo Consiglio, anche se questo non ha prodotto rilevanti variazioni di carattere organizzativo o ordinamentale, al di fuori di quelle relative all’ordinario assestamento.

Le verifiche e i controlli eseguiti nel corso dell’anno 2025, e riepilogati nella relazione redatta secondo lo schema suggerito dall’ANAC, hanno evidenziato che le misure preventive anticorruzione e il sistema di gestione della trasparenza, approntati con i precedenti Piani triennali, sono apparsi idonei ad evitare i reali rischi di corruzione che possono determinarsi nell’ambito delle attività del Consiglio Provinciale stesso.

Ciò premesso il Consiglio Provinciale provvede, come ogni anno, all’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, alla luce degli aggiornamenti introdotti da PNA 2025 e dei provvedimenti allo stesso connessi, tenendo costantemente in considerazione le specificità organizzative e strutturali dell’Ordine.

La stesura del Piano è avvenuta rivisitando le fasi di predisposizione utilizzate nel precedente Piano triennale.

SEZIONE 1 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 1 – Funzioni e obiettivi.

Per quanto attiene agli obiettivi, la predisposizione del PTPCT 2026–2028 assolve agli obiettivi di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione.

In primo luogo, la predisposizione e l’aggiornamento di specifiche misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce l’occasione per analizzare e, eventualmente, modificare, le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi avviati dal Consiglio Provinciale, nonché per favorire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, promuovendo il corretto funzionamento della struttura.

Il PTPCT è come sempre orientato a sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi, attivamente e costantemente, nell’attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell’osservare le procedure e le regole interne, nonché ad assicurare la correttezza dei rapporti tra l’Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere.

Come accennato in premessa, rispetto al precedente Piano, il PTPCT 2026–2028 vede confermata la struttura redazionale.

Delle modifiche inerenti alla trasparenza si dirà nell’apposita sezione.

Art. 2 – Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti.

Il presente piano acquisisce efficacia con la sua adozione definitiva, attestata dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio Provinciale; ha una validità triennale ed è verificato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, giusto l'art. 1, co. 8, legge n. 190/2012, salvo proroghe.

Art. 3 – Quadro normativo

Di seguito si riportano per completezza tutte le fonti normative utilizzate quale riferimento per la predisposizione del PTPCT originario e dei successivi aggiornamenti:

- a) Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.265 del 13 novembre 2012;
- b) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- c) Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);
- d) Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- e) D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- f) Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante *"Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro"*;
- g) Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- h) Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante *"Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148"*;
- i) Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante *"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"*;
- j) Legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante *"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"* (c.d. "Spazzacorrotti).
- k) delibera CiVit n.72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- l) delibera ANAC n.12 del 28.10.2015 recante *"Aggiornamento 2015 al PNA"*;
- m) delibera ANAC n. 831 del 2.8.2016 recante *"Piano Nazionale Anticorruzione 2016"*;
- n) delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 recante *"Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione"*;
- o) delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 recante *"Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione"*;
- p) delibera ANAC n.1064 del 13.11.2019 recante *"Piano Nazionale Anticorruzione 2019"*;

- q) linee guida ANAC approvate con determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs 33/2013 così come modificato dal D. Lgs 97/2016;
- r) delibera ANAC n. 777 del 24.11.2021 recante "*Proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali*"
- s) D.L. 75 del 22/06/2023 con la Legge di conversione n. 112 art. 12-ter
- t) D.Lgs. 24/2023 del 10/03/2023 la disciplina del whistleblowing
- u)

Art. 4 – Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo di elaborazione, adozione ed attuazione del PTPC sono i seguenti:

- il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro: propone, laddove previsto, adotta gli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati alla prevenzione della corruzione e all'implementazione delle misure di trasparenza;
- l'Ufficio di Presidenza: coadiuva il Presidente negli adempimenti di cui sopra e sorveglia e coordina gli altri soggetti nell'attuazione del Piano;
- Il Consiglio Provinciale dell'Ordine: quale organo collegiale di indirizzo approva il PTPCT e provvede a quanto di dovere per la sua esecuzione e diffusione, garantendo le necessarie risorse umane e finanziarie ed adotta, quando di dovere, gli atti finalizzati alla prevenzione della corruzione e ad implementare le misure di trasparenza;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: un Consigliere Provinciale è stato nominato RPCT del Consiglio, nominato tenendo conto della qualifica, delle competenze, della conoscenza dell'organizzazione del Consiglio, delle ridotte dimensioni organizzative dell'Ente e sulla base di un'attenta analisi della dotazione di personale dello stesso, tenuto conto di quanto previsto in merito dal PNA 2016, dal PNA 2019 e alla luce dei chiarimenti dell'Autorità di controllo. Le funzioni del RPCT vengono meglio e più specificatamente descritte nel successivo art. 5);
- il personale dipendente del Consiglio: composto attualmente da due unità, provvede al funzionamento delle diverse commissioni del Consiglio Provinciale sotto il diretto controllo dell'Ufficio di Presidenza; attualmente non sono presenti figure intermedie (dirigenti). I dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano, segnalano eventuali situazioni di illecito o di conflitto di interessi;
- i Revisori dei Conti riuniti nel collegio dei R.D.C.: il collegio risulta essere composto da tre membri
- i Consulenti del Lavoro;
- i componenti delle Commissioni (anche esterni);
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

L'Ordine visto il disposto dall'art. 2, comma 2 bis del DL 101/2013, non si è dotato dell'OIV.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 190/2012 il presente PTPCT viene approvato dal Consiglio dell'Ordine su proposta del RPCT.

Nella predisposizione e gestione del PTPC si tiene conto della specificità dell'Ordine quale Ente pubblico associativo e delle peculiarità che caratterizzano composizione e funzioni dei suoi organi di indirizzo politico e dei suoi uffici, con riferimento, in particolare, allo svolgimento delle attività gestionali ed amministrative.

E' necessario ribadire a questo proposito che la struttura amministrativa del Consiglio Provinciale è composta da una dipendente inquadrata al livello C1 ed una dipendente inquadrata al livello B2.

Il Piano è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Consiglio Provinciale (www.consulentilavoro.varese.it), ove è presente anche l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica (info@consulentilavoro.varese.it) al quale gli interessati possono inviare eventuali segnalazioni, suggerimenti e integrazioni, in modo tale da garantire la creazione di uno strumento idoneo a migliorare l'efficacia ed efficienza dell'attività interna dell'Ente, nonché nei confronti dei rapporti con l'Utenza.

I componenti eletti quali Consiglieri dell'Ordine di Varese per il periodo 2025-2028 hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e la dichiarazione di non aver riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale; di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi; e di non essere stati componenti di organi di indirizzo politico.

Non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, (nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo) poiché il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [art. 13, lett. b), che ha modificato l'art. 14 del D. Lgs. 33/2013].

Art. 5 – Attribuzioni e compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni il responsabile della prevenzione della corruzione provvede in particolare a: a) redigere la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; b) sottoporre il Piano all'approvazione del Consiglio Provinciale; c) verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni previste ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; d) vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 39/2013; e) verificare, laddove sia consentito da una sufficiente dotazione di personale, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; f) provvedere alla

programmazione annuale della formazione del personale adibito alle attività sensibili alla corruzione, così come individuate con il presente Piano.

Art. 6 –Corruzione

Il PTPCT costituisce il principale strumento adottato dal Consiglio Provinciale per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell'Ordine, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPCT è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'ampia accezione di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, Libro II del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa da parte di soggetti esterni, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Si è prestata inoltre particolare attenzione alle modifiche introdotte dalla normativa di sistema di cui alla Legge Anticorruzione n. 120 del 2012, dalla novella introdotta dalla Legge 69/2015 e da ultimo dalla L. 9 gennaio 2019 n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (c.d. “Spazzacorrotti”).

Detto provvedimento, apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile ed alcune leggi speciali, al fine di potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

In particolare, per quanto qui interessa:

- è inasprita la pena (ora prevista da un minimo di 3 ad un massimo di 8 anni di reclusione) a carico del pubblico ufficiale per il reato di corruzione nell'esercizio della funzione (cd. Corruzione impropria);
- viene aumentata la pena per il delitto di appropriazione indebita, punita con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 1.000 a 3.000€;
- viene introdotta una causa speciale di non punibilità per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, in presenza di autodenuncia e collaborazione con l'autorità giudiziaria (nuovo art. 323-ter del codice penale);
- viene integrata la lista dei reati commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale, alla cui condanna consegue l'incapacità di contrattare con la PA;
- è esteso il catalogo dei reati alla cui condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione (perpetua o temporanea) dai pubblici uffici. Inoltre, la durata dell'interdizione temporanea è aumentata da un minimo di 5 ad un massimo di 7 anni. Si prevede l'interdizione temporanea da 1 a 5 anni ove vi sia stata collaborazione da parte del condannato;
- viene modificata – in termini di maggiore afflittività – la disciplina relativa alla riabilitazione e alla sospensione condizionale della pena, anche per quanto riguarda la sospensione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la PA;

- viene apportata una modifica alla disciplina della prescrizione del reato.

Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione, date le attività svolte dall'Ordine. In fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato:

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art.318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art.319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per finalità indicate dall'art. 319”;

5. Concussione (art.317c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quaterc.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

7. Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione delle norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

8. Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino ad € 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

Art. 7 – Il processo di gestione del rischio.

7.1 L’analisi del contesto esterno ed interno.

La prima fase del processo di gestione del rischio che ha portato alla redazione del Piano è relativa all’analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, il Consiglio Provinciale ha acquisito le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

Per quanto riguarda il contesto esterno i portatori di interessi nei confronti del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro possono essere individuati nei seguenti soggetti:

- 1) iscritti agli albi provinciali;
- 2) altre Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Autorità, Enti pubblici);
- 3) Enti ed Organismi di diritto privato;
- 3) soggetti affidatari di contratti per lavori, servizi o forniture;
- 4) consulenti e collaboratori esterni.

Per quanto concerne invece il contesto interno l'analisi effettuata è utile ad evidenziare sia il sistema delle responsabilità che la dimensione organizzativa dell'Ordine.

Il Consiglio Provinciale è composto da organi monocratici e collegiali così articolati:

- 1) Presidente
- 2) Segretario
- 3) Tesoriere
- 4) Consiglio dell'Ordine
- 5) Collegio Revisori dei Conti
- 6) Commissioni
- 7) Struttura amministrativa (due dipendenti a tempo indeterminato)

A seguito della valutazione tanto del contesto esterno che interno non sono ad oggi emersi eventi corruttivi di alcun genere segnalati al Consiglio Provinciale stesso o all'Autorità Giudiziaria.

Fattori quali la ridotta struttura amministrativa, la stretta e diretta collaborazione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza con i Consiglieri e con i dipendenti, permettono una continua e proficua interlocuzione tra soggetti ed un costante monitoraggio dei procedimenti e delle procedure, anche sotto l'aspetto che qui interessa.

L'RPTC, nella sua qualità di frequente collettore di dette interlocuzioni, ha pertanto la possibilità di effettuare una costante analisi dei processi e di rilevare tempestivamente eventuali criticità che si dovessero verificare.

A completare il quadro che precede si prevede di implementare la formazione per il personale incaricato e per il Responsabile RPCT in tema di anticorruzione e trasparenza nonché di trasformare il procedimento di mappatura dei processi in un'occasione per migliorare, nel contempo, l'efficienza delle procedure interne al di là delle finalità di stretta attinenza con il piano.

7.2 La mappatura dei processi e l'individuazione delle aree di rischio.

Definito il contesto interno ed esterno si è quindi provveduto a mappare tutte le aree, i processi e le attività di processo del Consiglio Provinciale al fine di individuare tra esse quelle per le quali pare opportuno implementare misure di prevenzione.

Tra le aree prese in considerazione ci sono le aree di rischio obbligatorie individuate dall'art.1, co.9, lettera a) eco.16, legge.190/2012, dal PNA 2016 e dal PNA 2019 ed in particolare:

- 1) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- 2) procedure nelle quali si scelga il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla fase esecutiva dei contratti;
- 3) scelte discrezionali che implicino il conferimento di incarichi;
- 4) acquisizione e gestione del personale;
- 5) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- 6) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

- 7) attività conferenti pagamenti, indennizzi, rimborsi, risarcimenti, benefici di natura economica;
- 8) formazione professionale continua;
- 9) rilascio pareri di congruità;
- 10) indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi.

L'analisi di dette aree ha permesso di individuare i singoli processi e le concrete attività di processo esposte al rischio, così come meglio individuate nella tabella allegata al presente Piano e che ne costituisce parte integrante.

7.3 La valutazione del rischio.

Una volta individuate le aree, i processi e le attività di processo maggiormente esposti al rischio, si è provveduto alla valutazione dello stesso, individuando innanzitutto i possibili eventi rischiosi riferibili ad uno o più processi.

Per l'individuazione di tali eventi sono state utilizzate, principalmente, le seguenti fonti informative:

- risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno realizzata nelle fasi precedenti;
- risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- incontri con il personale della struttura amministrativa, l'Ufficio di Presidenza ed i Consiglieri a conoscenza diretta dei singoli processi e delle relative criticità;
- esemplificazioni elaborate dall'Autorità per il comparto di riferimento.

La successiva stima del rischio è stata operata utilizzando, come consigliato dall'Allegato 1 del PNA 2020, un approccio qualitativo basato principalmente su tre indici, individuati tra quelli previsti dallo stesso Allegato 1, e più precisamente:

- il livello di interesse esterno;
- la discrezionalità e la trasparenza nel processo decisionale;
- la manifestazione di eventi corruttivi passati.

L'allegato 1 sull'analisi dei processi e dei rischi è parte integrante del piano.

7.4 Le misure di trattamento del rischio.

Successivamente all'analisi del rischio, si è proceduto alla progettazione del sistema del trattamento dei rischi individuati nella fase precedente, il quale comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche a seconda della natura del processo e del giudizio ad esso attribuito in sede di valutazione.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto.

Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dal Consiglio quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

- a) misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
- b) misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

Le misure di carattere generale adottate si riferiscono, ad esempio, a:

- le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
- il rispetto di Regolamenti e Procedure;
- la formazione e la comunicazione del Piano.

L'individuazione di misure speciali per il singolo processo tiene conto della natura dello stesso, del giudizio di valutazione del rischio ad esso attribuito e della realtà operativa ed amministrativa dell'Ordine.

Art. 8 - Formazione in tema di anticorruzione.

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione, l'Ente intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. La formazione viene rivolta principalmente a favorire il confronto con esperti del settore e la condivisione di esperienze e di pratiche con organizzazioni nazionali che operano nel campo della prevenzione e del contrasto della corruzione.

L'obiettivo minimo generale è quello di erogare sufficiente formazione per ciascun dipendente o Consigliere a contatto con le attività di processo a rischio.

In aggiunta a ciò, per quel che riguarda la normativa e le pratiche nel campo dell'anticorruzione, la formazione verrà realizzata con attività seminariali interne sulle norme rilevanti in materia. Tali seminari saranno aperti alla partecipazione di tutti i soggetti interessati.

Art. 9 – Codice di comportamento

Il Consiglio Provinciale ha adottato il Codice di Comportamento dei Dipendenti, in conformità con quello già predisposto dal Consiglio Nazionale, così come previsto dall'art. 1, comma 44 della L. 190/12 che ha modificato l'art. 54 del d.lgs. 165/01.

Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata al soggetto competente, il quale provvede a informare il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

Art. 10 – Altre iniziative

Rotazione del personale

Come previsto nel Piano provinciale anticorruzione, l'Ordine, nel valutare l'impossibilità di procedere alla rotazione del personale in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno (due unità), ritiene che, al momento, la rotazione non sia ipotizzabile.

Art. 11 – Stesura e monitoraggio PTPCT

L'ultima fase del progetto di redazione del Piano ha riguardato la stesura del Piano stesso da presentare al Consiglio dell'Ordine per l'approvazione.

Il monitoraggio sarà condotto su base annuale dal RPCT. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
- l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;
- la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al Responsabile da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

La relazione annuale che il responsabile deve redigere ogni anno, secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è presentata al Consiglio in sede collegiale e pubblicata sul sito istituzionale.

SEZIONE 2 – TRASPARENZA

Art. 1 – Ambito applicativo.

Il Consiglio Provinciale è soggetto al principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 del D.lgs. 14 marzo 2013 n.33, così come modificata dal D.lgs. 97/2016, statuyente l'accessibilità diffusa alle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività, allo scopo di favorire forme di controllo della legittimità del perseguimento delle funzioni istituzionali ad essi attribuite e sull'utilizzo delle risorse.

Tale accessibilità diffusa trova tuttavia come limite il rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e, soprattutto, protezione dei dati personali.

Il Consiglio Provinciale ha prontamente recepito ed applicato in modo puntuale quanto previsto dal D.lgs.33/2013 (Decreto Trasparenza), così come modificata dal dettato del D. Lgs. 97/2016, il qual ha profondamente innovato le norme del citato Decreto Trasparenza.

Si è già rilevato, inoltre, come il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 abbia sancito l'applicazione agli Ordini professionali della disciplina ivi contenuta solo "in quanto compatibile" e che tuttavia l'ANAC con la determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, abbia chiarito che "il principio della compatibilità concerne la sola necessità di trovare

adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali dei soggetti citati”.

Per quanto sopra l'Ordine provvederà, come sempre, ad adeguare e tenere aggiornata la sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web agli obblighi previsti dalla citata normativa.

Si terrà inoltre conto, nell'aggiornamento della sezione suddetta, di quanto stabilito dalla sentenza n. 20/2019 della Corte costituzionale in materia di dati dei dirigenti, nonché dei conseguenti provvedimenti in adeguamento dell'Autorità.

L'obiettivo strategico, anche per il triennio 2026 – 2028, può essere sintetizzato nel continuare a “promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ente mediante l'utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con la collettività”. A tale scopo è prevista, nel corso dell'anno 2026, la sostituzione dell'attuale sito internet con uno più performante ed adeguato alle necessità.

Gli obiettivi operativi sono:

1. Monitorare lo stato di attuazione della trasparenza entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.

Art. 2 – Soggetti

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione del Consiglio Provinciale svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza (RPCT), coadiuvato dagli altri soggetti ed organi di cui all'art. 4) della Sezione 1 del presente Piano.

L'RPCT ha principalmente il compito di:

- promuovere, verificare e coordinare l'elaborazione, la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti per i quali vige l'obbligo di pubblicazione;
- assicurare l'effettiva attuazione dell'istituto dell'accesso civico.

Art. 3 – Principali strumenti di trasparenza.

Oltre al sistema di pubblicazioni obbligatorie sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale, tra i principali strumenti attuativi degli obblighi di trasparenza resta l'istituto dell'Accesso Civico.

Tale forma di accesso si è aggiunta alle due già esistenti, così che l'attuale normativa in materia risulta articolata nel modo che segue:

- 1) accesso agli atti ex L. 241/1990 (accesso documentale): forma di accesso molto ampia nell'oggetto, esclusa solo nei pochi casi tassativamente previsti dalla legge, ma esercitabile unicamente da chi possa vantare un interesse all'accesso concreto, attuale e corrispondente ad una situazione soggettiva giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto;

- 2) accesso civico semplice ex art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013: accesso agli atti per i quali vige l'obbligo di pubblicazione di cui allo stesso decreto legislativo 33/2013;
- 3) accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013: forma di accesso particolarmente ampia che consente a chiunque vi abbia interesse, indipendente dalla titolarità di posizioni soggettive connesse all'atto, di accedere a tutti i dati e i documenti formati o comunque detenuti da una pubblica amministrazione, con il limite dei casi di esclusione tassativamente previsti dall'art. 5 bis dello stesso decreto legislativo.

Il Consiglio Provinciale ha provveduto in merito a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente / Altri contenuti / Accesso civico", i modelli per l'accesso, con relativi recapiti, ai quali indirizzare le istanze e le modalità con le quali inoltrare le istanze stesse.